



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

**COMUNICATO UFFICIALE N. 240/L
DEL 10 GIUGNO 2016**

240/467

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 424/A della F.I.G.C., pubblicato in data 7 Giugno 2016:

Comunicato Ufficiale n. 424/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 85 e 90 delle N.O.I.F. e abrogare le norme transitorie del Titolo VI delle N.O.I.F.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica agli artt. 85 e 90 delle N.O.I.F. e di abrogare le norme transitorie del Titolo VI delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Pubblicato in Firenze il 10 Giugno 2016

IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Gravina

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Parte II LE FUNZIONI	
TITOLO VI CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELLE LEGHE E DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE	TITOLO VI CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELLE LEGHE E DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE
<p style="text-align: center;">Art. 85 Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.</p> <p>A) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A</p> <p><u>I. Bilancio d'esercizio</u></p> <p>1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal</p>	<p style="text-align: center;">Art. 85 Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.</p> <p>A) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A</p> <p><u>I. Bilancio d'esercizio</u></p> <p>1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>2. In caso di mancata approvazione del bilancio nei quattro mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio, ovvero entro il termine più breve fissato dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) rendiconto finanziario; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato della documentazione di cui al primo comma.</p> <p><u>II. Relazione semestrale</u></p> <p>1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>Per le sole società quotate in borsa il deposito</p>	<p>soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>2. In caso di mancata approvazione del bilancio nei quattro mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio, ovvero entro il termine più breve fissato dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) rendiconto finanziario; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato della documentazione di cui al primo comma.</p> <p><u>II. Relazione semestrale</u></p> <p>1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>Per le sole società quotate in borsa il deposito</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>della relazione contenente il giudizio della società di revisione deve essere effettuato entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.</p> <p>2. La semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del pro-rata temporis.</p> <p><u>III. Bilancio consolidato</u></p> <p>1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.</p> <p><u>IV. Budget</u></p> <p>1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, che coprano il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo. In particolare:</p> <p>a) un budget del conto economico; b) un budget del rendiconto finanziario; c) note esplicative comprensive di presupposti,</p>	<p>della relazione contenente il giudizio della società di revisione deve essere effettuato entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.</p> <p>2. La semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del pro-rata temporis.</p> <p><u>III. Bilancio consolidato</u></p> <p>1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.</p> <p><u>IV. Budget</u></p> <p>1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, che coprano il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo. In particolare:</p> <p>a) un budget del conto economico; b) un budget del rendiconto finanziario; c) note esplicative comprensive di presupposti,</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio (ovvero nella semestrale) con particolare riguardo agli elementi di discontinuità; tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi adottati nell'ultimo bilancio;</p> <p>d) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.</p> <p>2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.</p>	<p>rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio (ovvero nella semestrale) con particolare riguardo agli elementi di discontinuità; tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi adottati nell'ultimo bilancio;</p> <p>d) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.</p> <p>2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.</p>
<p><u>V. Report consuntivo</u></p> <p>1. Le società, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun semestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il report consuntivo (conto economico e rendiconto finanziario) indicando le cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget.</p> <p>2. Il report consuntivo deve essere approvato dall'organo amministrativo, e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.</p>	<p><u>V. Report consuntivo</u></p> <p>1. Le società, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun semestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il report consuntivo (conto economico e rendiconto finanziario) indicando le cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget.</p> <p>2. Il report consuntivo deve essere approvato dall'organo amministrativo, e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.</p>
<p><u>VI. Emolumenti</u></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <p>- primo trimestre (1° luglio - 30 settembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei</p>	<p><u>VI. Emolumenti</u></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <p>- primo trimestre (1° luglio - 30 settembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>- secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>- le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>- le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>2. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p> <p>3. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p>	<p>tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>- secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>- le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>2. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p> <p>3. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><u>VII. Ritenute e contributi</u></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 giorno del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <p>-primo trimestre (1° luglio - 30 settembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera; per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera dovuti per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera dovuti per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la</p>	<p><u>VII. Ritenute e contributi</u></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <p>-primo trimestre (1° luglio - 30 settembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera; per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera dovuti per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera dovuti per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>2. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p> <p>3. La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo e secondo trimestre, entro il 30 maggio per il terzo trimestre ed entro il termine stabilito dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quarto trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.</p> <p><u>VIII. Prospetto VP/DF con indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari</u></p> <p>1. Le società, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun trimestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il Prospetto VP/DF con indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base delle risultanze contabili e riferito a ciascuna delle dette scadenze.</p> <p>2. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto VP/DF con l'indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati.</p> <p>3. Per la determinazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari:</p>	<p>Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>2. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p> <p>3. La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo e secondo trimestre, entro il 30 maggio per il terzo trimestre ed entro il termine stabilito dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quarto trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.</p> <p>VIII. ABROGATO</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>a) il valore della produzione da considerare ai fini del numeratore del rapporto è quello che risulta dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C. nelle voci: ricavi delle vendite e delle prestazioni; variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; variazione dei lavori in corso su ordinazione; incrementi immobilizzazioni per lavori interni; altri ricavi e proventi;</p> <p>b) i debiti finanziari da considerare ai fini del denominatore sono quelli che risultano dal piano dei conti nelle voci: obbligazioni ordinarie e convertibili, soci c/anticipazioni temporanee; soci c/finanziamenti fruttiferi; debiti verso banche; debiti verso altri finanziatori; debiti di natura finanziaria verso imprese controllate, collegate e controllanti. I debiti finanziari sono ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie risultanti dalla contabilità sociale alla voce disponibilità liquide.</p> <p>4. Per ogni scadenza trimestrale, il valore della produzione è determinato sulla base dei dodici mesi precedenti la scadenza stessa, mentre i debiti finanziari sono computati alla fine di ciascun trimestre.</p> <p>5. Il Prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>6. La misura minima del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C..</p> <p>B) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B</p> <p><u>I. Bilancio d'esercizio</u></p> <p>1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente</p>	<p>B) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B</p> <p><u>I. Bilancio d'esercizio</u></p> <p>1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>2. In caso di mancata approvazione del bilancio nei quattro mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio, ovvero entro il termine più breve fissato dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) rendiconto finanziario; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato della documentazione di cui al primo comma.</p>	<p>alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>2. In caso di mancata approvazione del bilancio nei quattro mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio, ovvero entro il termine più breve fissato dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) rendiconto finanziario; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato della documentazione di cui al primo comma.</p>
<p><u>II. Relazione semestrale</u></p> <p>1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del</p>	<p><u>II. Relazione semestrale</u></p> <p>1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>Per le sole società quotate in borsa il deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione deve essere effettuato entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.</p> <p>2. La semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del pro-rata temporis.</p> <p><u>III. Bilancio consolidato</u></p> <p>1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.</p>	<p>controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>Per le sole società quotate in borsa il deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione deve essere effettuato entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.</p> <p>2. La semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del pro-rata temporis.</p> <p><u>III. Bilancio consolidato</u></p> <p>1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><u>IV. Budget</u></p> <p>1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, che coprano il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo. In particolare:</p> <p>a) un budget del conto economico;</p> <p>b) un budget del rendiconto finanziario;</p> <p>c) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio (ovvero nella semestrale) con particolare riguardo agli elementi di discontinuità; tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi adottati nell'ultimo bilancio;</p> <p>d) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.</p> <p>2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.</p>	<p><u>IV. Budget</u></p> <p>1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, che coprano il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo. In particolare:</p> <p>a) un budget del conto economico;</p> <p>b) un budget del rendiconto finanziario;</p> <p>c) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio (ovvero nella semestrale) con particolare riguardo agli elementi di discontinuità; tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi adottati nell'ultimo bilancio;</p> <p>d) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.</p> <p>2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.</p>
<p><u>V. Report consuntivo</u></p> <p>1. Le società, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun semestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il report consuntivo (conto economico e rendiconto finanziario) indicando le cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget.</p> <p>2. Il report consuntivo deve essere approvato dall'organo amministrativo, e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.</p>	<p><u>V. Report consuntivo</u></p> <p>1. Le società, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun semestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il report consuntivo (conto economico e rendiconto finanziario) indicando le cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget.</p> <p>2. Il report consuntivo deve essere approvato dall'organo amministrativo, e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><u>VI. Emolumenti</u></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <p>-primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti; per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro i termini fissati dal sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la</p>	<p><u>VI. Emolumenti</u></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <p>-primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti; per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro i termini fissati dal sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>2. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p> <p>3. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p>	<p>documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>2. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p> <p>3. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p>
<p><u>VII. Ritenute e contributi</u></p> <p>1 Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <p>-primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera; per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine</p>	<p><u>VII. Ritenute e contributi</u></p> <p>1 Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <p>-primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera; per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>-quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>2. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p> <p>3. La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo, secondo, terzo e quarto bimestre ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quinto e il sesto bimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.</p> <p><u>VIII. Prospetto VP/DF con indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari</u></p>	<p>Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>2. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p> <p>3. La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo, secondo, terzo e quarto bimestre ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quinto e il sesto bimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.</p> <p>VIII. ABROGATO</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>1. Le società, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun trimestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il Prospetto VP/DF con indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base delle risultanze contabili e riferito a ciascuna delle dette scadenze.</p> <p>2. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto VP/DF con l'indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati.</p> <p>3. Per la determinazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari:</p> <p>a) il valore della produzione da considerare ai fini del numeratore del rapporto è quello che risulta dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C. nelle voci: ricavi delle vendite e delle prestazioni; variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; variazione dei lavori in corso su ordinazione; incrementi immobilizzazioni per lavori interni; altri ricavi e proventi;</p> <p>b) i debiti finanziari da considerare ai fini del denominatore sono quelli che risultano dal piano dei conti nelle voci: obbligazioni ordinarie e convertibili, soci c/anticipazioni temporanee; soci c/finanziamenti fruttiferi; debiti verso banche; debiti verso altri finanziatori; debiti di natura finanziaria verso imprese controllate, collegate e controllanti. I debiti finanziari sono ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie risultanti dalla contabilità sociale alla voce disponibilità liquide.</p> <p>4. Per ogni scadenza trimestrale, il valore della produzione è determinato sulla base dei dodici mesi precedenti la scadenza stessa, mentre i debiti finanziari sono computati alla fine di ciascun trimestre.</p> <p>5. Il Prospetto deve essere sottoscritto dal legale</p>	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>6. La misura minima del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C..</p> <p><u>IX. Prospetto P/A con indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale</u></p> <p>1. Le società, nei termini previsti per il bilancio e la semestrale, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati.</p> <p>2. Per la determinazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e detratti i crediti verso soci. L'attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti risultanti dalla contabilità.</p> <p>3. Il Prospetto P/A deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>4. La misura minima del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C..</p> <p>C) adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico</p>	<p><u>IX. Prospetto P/A con indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale</u></p> <p>1. Le società, nei termini previsti per il bilancio e la semestrale, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati.</p> <p>2. Per la determinazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e detratti i crediti verso soci. L'attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti risultanti dalla contabilità.</p> <p>3. Il Prospetto P/A deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>4. La misura minima del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C..</p> <p>C) adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><u>I. Bilancio d'esercizio</u></p> <p>1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) verbale di approvazione; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>2. In caso di mancata approvazione del bilancio nei quattro mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio, ovvero entro il termine più breve fissato dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato dalla documentazione di cui al primo comma.</p> <p><u>II. Relazione semestrale</u></p> <p>1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della semestrale, approvata dall'organo amministrativo,</p>	<p><u>I. Bilancio d'esercizio</u></p> <p>1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) verbale di approvazione; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>2. In caso di mancata approvazione del bilancio nei quattro mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio, ovvero entro il termine più breve fissato dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato dalla documentazione di cui al primo comma.</p> <p><u>II. Relazione semestrale</u></p> <p>1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della semestrale, approvata dall'organo amministrativo,</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) verbale di approvazione; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>2. La semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del pro-rata temporis.</p> <p><u>III. Bilancio consolidato</u></p> <p>1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) verbale di approvazione; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.</p> <p><u>IV. Budget finanziario</u></p> <p>1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. un budget finanziario, su base trimestrale, riguardante il periodo 1° luglio - 30 giugno dell'anno successivo e contenente:</p>	<p>unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) verbale di approvazione; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>2. La semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del pro-rata temporis.</p> <p><u>III. Bilancio consolidato</u></p> <p>1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) verbale di approvazione; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.</p> <p>IV. ABROGATO</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>a) la previsione economico-finanziaria; b) la previsione del Capitale Circolante Netto.</p> <p>2. Il budget finanziario deve essere redatto seguendo le indicazioni e i modelli della Co.Vi.So.C..</p> <p>3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono predisporre il budget finanziario con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.</p> <p>4. Il budget finanziario deve essere approvato dall'organo amministrativo e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società oppure dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p> <p><u>V. Report consuntivo</u></p> <p>1. Le società, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il report consuntivo riguardante il Capitale Circolante Netto.</p> <p>2. Il report consuntivo deve essere redatto seguendo le indicazioni e il modello della Co.Vi.So.C..</p> <p>3. All'esito dell'esame del report consuntivo, in caso di accertamento di un Capitale Circolante Netto negativo, la Co.Vi.So.C. procederà tempestivamente alla relativa contestazione.</p> <p>4. Le società dovranno documentare la copertura del Capitale Circolante Netto negativo entro i trenta giorni successivi al ricevimento della contestazione mediante:</p> <p>a) versamenti in conto futuro aumento di capitale; b) aumento di capitale interamente sottoscritto e versato; c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.</p> <p>5. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono predisporre il report</p>	<p>V. ABROGATO</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>consuntivo con riferimento al gruppo del quale la società è controllante.</p> <p>6. Il report consuntivo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società oppure dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.</p> <p><u>VI. Emolumenti</u></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti; per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; - secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; - terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; - quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure</p>	<p><u>VI. Emolumenti</u></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti; per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; - secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; - terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; - quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. <p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>stabilite dalla FIGC, entro i termini fissati dal sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>2. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p> <p>3. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p> <p><u>VII. Ritenute e contributi</u></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <p>-primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera; per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>- secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p>	<p>stabilite dalla FIGC, entro i termini fissati dal sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p> <p>In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p> <p>2. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p> <p>3. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.</p> <p><u>VII. Ritenute e contributi</u></p> <p>1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:</p> <p>-primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera; per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p> <p>- secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>- terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p>	<p>- terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p>
<p>- quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;</p>	<p>- quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p>
<p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p>	<p>Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.</p>
<p>In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p>	<p>In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.</p>
<p>2. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p>	<p>2. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.</p>
<p>3. La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo, secondo, terzo e quarto bimestre ed entro</p>	<p>3. La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo, secondo, terzo e quarto bimestre ed entro</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quinto e il sesto bimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.</p>	<p>i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quinto e il sesto bimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.</p>
<p><u>VIII. Prospetto R/I con indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento</u></p>	<p><u>VIII. Prospetto R/I con indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento</u></p>
<p>1. Le società, entro sessanta giorni dalla fine del primo e del terzo trimestre dell'esercizio (31 marzo e 30 settembre), devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il Prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento riferito a ciascuna delle dette scadenze.</p>	<p>1. Le società, entro sessanta giorni dalla fine del primo e del terzo trimestre dell'esercizio (31 marzo e 30 settembre), devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il Prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento riferito a ciascuna delle dette scadenze.</p>
<p>B. 2. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio e alla semestrale, il Prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati.</p>	<p>2. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio e alla semestrale, il Prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati.</p>
<p>D. 3. Per la determinazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, i ricavi da considerare ai fini del numeratore del rapporto sono quelli tratti dall'ultimo bilancio approvato. La verifica del valore del rapporto è effettuata sulla base dei seguenti ricavi: ricavi da gare, compresi gli abbonamenti; proventi da sponsorizzazioni; proventi pubblicitari; proventi commerciali e royalties; proventi da cessione diritti televisivi; proventi vari; plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle minusvalenze sopportate per il medesimo titolo; ricavi da cessione temporanea del diritto alle prestazioni di calciatori al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo; premi di valorizzazioni al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo; proventi da compartecipazione ex art. 102 bis al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo. Ad essi devono essere aggiunti i ricavi derivanti dai contributi in conto esercizio, sia federali, sia di Enti vari.</p>	<p>3. Per la determinazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, i ricavi da considerare ai fini del numeratore del rapporto sono quelli tratti dall'ultimo bilancio approvato. La verifica del valore del rapporto è effettuata sulla base dei seguenti ricavi: ricavi da gare, compresi gli abbonamenti; proventi da sponsorizzazioni; proventi pubblicitari; proventi commerciali e royalties; proventi da cessione diritti televisivi; proventi vari; plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle minusvalenze sopportate per il medesimo titolo; ricavi da cessione temporanea del diritto alle prestazioni di calciatori al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo; premi di valorizzazioni al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo; proventi da compartecipazione ex art. 102 bis al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo. Ad essi devono essere aggiunti i ricavi derivanti dai contributi in conto esercizio, sia federali, sia di Enti vari.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>4. I ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società promosse al campionato di serie superiore sono aumentati del 60% ovvero in misura pari al maggior ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie inferiore; i ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società retrocesse al campionato di serie inferiore sono diminuiti del 30% ovvero in misura pari al minor ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie superiore.</p>	<p>4. I ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società promosse al campionato di serie superiore sono aumentati del 60% ovvero in misura pari al maggior ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie inferiore; i ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società retrocesse al campionato di serie inferiore sono diminuiti del 30% ovvero in misura pari al minor ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie superiore.</p>
<p>5. L'indebitamento, alla data di riferimento del Prospetto, da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per i debiti infruttiferi e postergati verso soci, nonché per i debiti di partecipazioni ex art. 102 bis, sino ad un importo corrispondente al valore delle stesse iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale. I debiti verso l'Erario sono indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell'insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l'Erario e/o verso gli Enti Previdenziali, si tiene conto delle rate correnti nonché di quelle in scadenza nella stagione sportiva successiva. I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle voci "Disponibilità liquide" e "Altri titoli". E' vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti.</p> <p>La F.I.G.C. può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva per i debiti a lungo termine. Tale possibilità è esclusa nel caso di decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata. Laddove specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, permettano rateizzazioni di pagamento ultrannuali, la F.I.G.C. può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva.</p>	<p>5. L'indebitamento, alla data di riferimento del Prospetto, da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per i debiti infruttiferi e postergati verso soci, nonché per i debiti di partecipazioni ex art. 102 bis, sino ad un importo corrispondente al valore delle stesse iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale. I debiti verso l'Erario sono indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell'insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l'Erario e/o verso gli Enti Previdenziali, si tiene conto delle rate correnti nonché di quelle in scadenza nella stagione sportiva successiva. I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle voci "Disponibilità liquide" e "Altri titoli". E' vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti.</p> <p>La F.I.G.C. può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva per i debiti a lungo termine. Tale possibilità è esclusa nel caso di decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata. Laddove specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, permettano rateizzazioni di pagamento ultrannuali, la F.I.G.C. può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva.</p>
<p>6. Vigente il sistema della "stanza di compensazione", sono compresi</p>	<p>6. Vigente il sistema della "stanza di compensazione", sono compresi</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>nell'indebitamento, se passivi, o sono portati a riduzione dell'indebitamento, se attivi, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento, tra società italiane, dei diritti alle prestazioni dei calciatori, inclusi gli impegni pluriennali. Ai fini della riduzione dell'indebitamento non verranno computati i crediti derivanti dalle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei calciatori effettuate con società estere, salvo che i crediti risultino iscritti nei bilanci sottoposti a revisione o che la certezza ed esigibilità dei crediti sia certificata da una società di revisione.</p> <p>7. Il Prospetto R/I deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>8. La misura minima del rapporto Ricavi/Indebitamento è stabilita in tre unità di ricavo per una unità di indebitamento.</p>	<p>nell'indebitamento, se passivi, o sono portati a riduzione dell'indebitamento, se attivi, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento, tra società italiane, dei diritti alle prestazioni dei calciatori, inclusi gli impegni pluriennali. Ai fini della riduzione dell'indebitamento non verranno computati i crediti derivanti dalle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei calciatori effettuate con società estere, salvo che i crediti risultino iscritti nei bilanci sottoposti a revisione o che la certezza ed esigibilità dei crediti sia certificata da una società di revisione.</p> <p>7. Il Prospetto R/I deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.</p> <p>8. La misura minima del rapporto Ricavi/Indebitamento è stabilita in tre unità di ricavo per una unità di indebitamento.</p>
<p><u><i>IX. Prospetto P/A con indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/AttivoPatrimoniale</i></u></p> <p>1. Le società, nei termini previsti per il bilancio e la semestrale, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati.</p> <p>2. Per la determinazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e detratti i crediti verso soci. L'attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti risultanti dalla contabilità.</p> <p>3. Il Prospetto P/A deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.</p>	<p><u><i>IX. Prospetto P/A con indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/AttivoPatrimoniale</i></u></p> <p>1. Le società, nei termini previsti per il bilancio e la semestrale, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati.</p> <p>2. Per la determinazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e detratti i crediti verso soci. L'attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti risultanti dalla contabilità.</p> <p>3. Il Prospetto P/A deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>4. La misura minima del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C..</p> <p style="text-align: center;">Art. 90 Sanzioni</p> <p>1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di giustizia sportiva.</p> <p>2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del codice di giustizia sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.</p> <p>3. In caso di omesso invio dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Co.Vi.So.C. dispone la sospensione degli eventuali contributi federali, fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per adempiere. Il provvedimento di sospensione dei contributi federali è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, se entro il termine fissato la società adempie. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Co.Vi.So.C. dispone la decadenza della società dai contributi federali per la stagione in corso.</p> <p>4. ABROGATO</p>	<p>4. La misura minima del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C..</p> <p style="text-align: center;">Art. 90 Sanzioni</p> <p>1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di giustizia sportiva.</p> <p>2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del codice di giustizia sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.</p> <p>3. In caso di omesso invio dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Co.Vi.So.C. dispone la sospensione degli eventuali contributi federali, fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per adempiere. Il provvedimento di sospensione dei contributi federali è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, se entro il termine fissato la società adempie. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Co.Vi.So.C. dispone la decadenza della società dai contributi federali per la stagione in corso.</p> <p>4. ABROGATO</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>5. In caso di mancato rispetto, da parte delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico della misura minima del rapporto Ricavi/Indebitamento al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone che la società non possa essere ammessa ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, salvo che le acquisizioni trovino integrale copertura:</p> <p>a) in contratti di cessione calciatori con altre società affiliate alla F.I.G.C., precedentemente o contestualmente depositati;</p> <p>b) mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi:</p> <p>b.1) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;</p> <p>b.2) nella forma dell'aumento di capitale;</p> <p>b.3) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.</p> <p>Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando viene ristabilito il rapporto Ricavi/Indebitamento nella misura minima.</p> <p>6. In caso di mancata copertura, nel termine e secondo le modalità di cui al precedente art. 85, lett. C), par. V, punto 4), lett. a), b) e c), del Capitale Circolante Netto negativo contestato dalla Co.Vi.So.C, la Lega Italiana Calcio Professionistico, su comunicazione della Co.Vi.So.C, disporrà che le risorse da erogarsi alla società interessata siano vincolate al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla medesima Lega.</p> <p>7. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata, inviata in copia alla Segreteria Federale ed alla Lega di appartenenza della società.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>Norme transitorie</p> <p>I. Le nuove disposizioni di cui all'art. 85, lett. A), par. VI e VII, lett. B), par. VI e VII e Lett.</p>	<p>5. In caso di mancato rispetto, da parte delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico della misura minima del rapporto Ricavi/Indebitamento al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone che la società non possa essere ammessa ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, salvo che le acquisizioni trovino integrale copertura:</p> <p>a) in contratti di cessione calciatori con altre società affiliate alla F.I.G.C., precedentemente o contestualmente depositati;</p> <p>b) mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi:</p> <p>b.1) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;</p> <p>b.2) nella forma dell'aumento di capitale;</p> <p>b.3) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.</p> <p>Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando viene ristabilito il rapporto Ricavi/Indebitamento nella misura minima.</p> <p>6. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla medesima Lega. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti.</p> <p>7. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria Federale ed alla Lega di appartenenza della società.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>Norme transitorie</p> <p>I. Le nuove disposizioni di cui all'art. 85, lett. A), par. VI e VII, lett. B), par. VI e VII e Lett. C) par. IV e V, entrano in vigore dal 1° luglio</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>C) par. IV e V, entrano in vigore dal 1° luglio 2010.</p> <p>II. La disposizione di cui all'art. 85 lett. B, par. IX entra in vigore dal 1° luglio 2010.</p> <p>III. La disposizione di cui all'art. 90, comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2010.</p>	<p>2010.</p> <p>II. La disposizione di cui all'art. 85 lett. B, par. IX entra in vigore dal 1° luglio 2010.</p> <p>III. La disposizione di cui all'art. 90, comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2010.</p>